

Pieve di Soligo, 28/05/2021

Informativa n. 10

OGGETTO: Nuovo decreto legge “riaperture-bis” (DL 65/2021) in vigore dal 18/05/2021¹; nuovo decreto legge “Sostegni-bis”² (DL 73/2021) in vigore dal 26/05/2021; conversione in legge del DL “Sostegni”

Novità introdotte dal D.L. “riaperture-bis”:

- a) per quanto riguarda gli spostamenti **in zona gialla**, dal 18 maggio al 6 giugno il “coprifuoco” viene spostato dalle 22 alle 23 (il divieto di spostamento, salvi i casi di emergenza, sarà quindi dalle 23 alle 5); successivamente, dal 7 giugno 2021, il “coprifuoco” sarà spostato alle 24; infine, dal 21 giugno sarà completamente abolito. Nelle zone bianche non si applica, invece, alcun limite orario.
- b) In riferimento alle riaperture delle attività, sempre **per quanto riguarda la zona gialla**:
- **dal 1° giugno, le attività dei servizi di ristorazione**, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite, **anche al chiuso**, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti citati al punto a);
 - dal 22 maggio, **le attività degli esercizi commerciali** presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili potranno svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi;
 - dal 24 maggio saranno consentite **le attività di palestre**, nel rispetto dei protocolli ed a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo;
 - dal 1° luglio saranno consentite **le attività di piscine** e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati;
 - dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli **eventi e alle competizioni sportive**, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori (che non siano abitualmente conviventi) sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata;
 - dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei **parchi tematici** e di divertimento;
 - dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei **centri benessere** in conformità alle linee guida;
 - dal 1° luglio saranno consentite le attività di **centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**;
 - dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, **le feste e i ricevimenti** successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”³;
 - dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere **corsi di formazione pubblici e privati** in presenza.

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18/05/2021 n. 117

² Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25/05/2021 n. 123

³ Certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2

NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. “SOSTEGNI-BIS” (DL 73/2021):

<p>Nuovi contribuiti a fondo perduto</p>	<p>Il decreto introduce quattro nuove tipologie di contribuiti a fondo perduto:</p> <p>a) un contributo “automatico” (<i>commi da 1 a 4</i>) per chi ha già fatto richiesta per il contributo a fondo perduto del precedente decreto “sostegni”. Tale contributo è riconosciuto in via automatica a tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva al 26/05/2021; non è richiesta la presentazione di alcuna istanza e spetta in misura pari a quello già riconosciuto dal precedente “sostegni”. Verrà liquidato dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24).</p> <p>b) un contributo (<i>commi da 5 a 15</i>) “alternativo” rispetto a quello automatico, che viene riconosciuto a tutti i soggetti che ne fanno richiesta (indipendentemente dal fatto che abbiano presentato richiesta per il contributo del DL “Sostegni”), a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; b. svolgano attività d’impresa, arte o professione o producano reddito agrario; c. siano titolari di partita IVA attiva al 26/05/2021 e siano residenti o stabiliti nel territorio dello Stato; d. abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (per i soggetti “solari”)⁴. <p>Per quanto riguarda il metodo di calcolo del contributo di cui al punto b), ci sono due alternative a seconda che si sia già usufruito del contributo del DL “sostegni” oppure no:</p> <p>⇒ per i soggetti che hanno beneficiato del contributo del DL “sostegni”, il nuovo contributo “alternativo” si calcola applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1/04/2020-31/03/2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1/04/2019-31/03/2020, la percentuale già prevista dal DL “sostegni” in base allo scaglione di ricavi o compensi 2019 di seguito indicati: 60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni;</p> <p>⇒ per i soggetti che NON hanno beneficiato del contributo del DL “sostegni”, il nuovo contributo “alternativo”, si calcola applicando, alla predetta differenza, le seguenti percentuali in base allo scaglione di ricavi o compensi 2019 di seguito indicati: 90% fino a 100.000 euro; 70% da 100.000 a 400.000 euro; 50% da 400.000 a un milione; 40% da uno a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni.</p>	<p>Art. 1</p>
--	---	---------------

⁴ Il testo del decreto specifica che i soggetti devono aver conseguito ricavi/compensi non superiori a € 10.000.000 nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.

	<p>Il contributo “alternativo” non può essere superiore a 150.000 euro e non ha un importo minimo fissato dalla norma; può essere riconosciuto, a scelta del contribuente, direttamente con accredito sul conto corrente oppure tramite utilizzo di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24.</p> <p>Per ottenere il contributo “alternativo”, va presentata una apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con le modalità ed i termini da definire con un apposito provvedimento.</p> <p>I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico”, potranno ottenere anche il contributo “alternativo”. In tal caso, il contributo già riconosciuto verrà scomputato da quello da riconoscere.</p> <p>c) Un contributo a fondo perduto (<i>commi da 16 a 27</i>) che spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. L’ammontare del contributo a fondo perduto dovrà essere determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, <u>al netto comunque dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate con i DL emanati sin dal maggio 2020 e fino ad ora</u>, la percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La richiesta del contributo dovrà essere effettuata presentando, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate, le cui specifiche saranno definite da un provvedimento successivo, e che potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà presentata entro il 10 settembre 2021. Anche per questa tipologia di contributo, i soggetti beneficiari saranno quelli che hanno conseguito ricavi o compensi, nel 2019, non superiori a 10 milioni di euro.</p> <p>d) L’ultimo contributo (<i>comma 30</i>) viene riservato ai soggetti che hanno invece conseguito ricavi o compensi nel 2019 superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro, e che abbiano i requisiti già richiesti per la concessione del contributo del DL “sostegni”. Si sottolinea che la concessione di questo contributo (di cui al comma 30) verrà attuata solamente se saranno residuati fondi non utilizzati dopo la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) succitate.</p>	
<p>Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.</p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (quindi normalmente nel 2019), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, viene concesso il credito d’imposta, già introdotto con il DL “rilancio” con riferimento ai canoni di locazione versati per ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.</p> <p>Il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1/04/2020 e il 31/03/2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il</p>	<p>Art. 4</p>

	<p>1/04/2019 e il 31/03/2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti predetti, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Viene inoltre prorogato fino al 31 luglio 2021 il credito d'imposta sulle locazioni, previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator.</p>	
Proroga della moratoria (mutui, finanziamenti e leasing) per le Pmi (già prevista dal DL 18/20 "cura Italia")	<p>Vengono prorogate fino al 31.12.2021, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, c. 2 del D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale, previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore (banca o soc. di leasing) entro il 15.06.2021.</p> <p>Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.</p>	Art. 16
Emissione di note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (fallimenti)	<p>Viene prevista l'anticipazione dei termini per l'emissione delle note di credito Iva, in caso di procedure concorsuali: <u>la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data⁵ di apertura della procedura concorsuale</u> (e non più, quindi, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo, che rileva come momento di verifica della infruttuosità, nella procedura concorsuale, dell'importo a suo tempo fatturato al fallito).</p> <p>La nuova norma opera in riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021.</p>	Art. 18
"Super ACE" per la patrimonializzazione delle imprese	<p>Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (ovvero l'esercizio 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), si prevede che, alla variazione in aumento del capitale proprio, si applichi un coefficiente di remunerazione del 15%, considerando un ammontare massimo di variazione pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.</p> <p>Altra novità della nuova "super ACE" è rappresentata dalla possibilità di beneficiare immediatamente dell'incentivo fiscale, mediante un credito d'imposta calcolato sulla base delle aliquote IRES e IRPEF in vigore nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.</p> <p>Relativamente ai conferimenti in denaro, non occorre effettuare alcun ragguglio al periodo d'anno, in quanto gli stessi rilevano a partire dal primo giorno del periodo di imposta in cui vengono effettuati. In riferimento agli accantonamenti a riserva degli utili, essi si conteggiano sempre a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le riserve si sono formate.</p>	Art. 19
Credito d'imposta per acquisto beni strumentali; utilizzo in un'unica quota annuale	<p>Viene estesa anche ai soggetti con ricavi o compensi pari o superiori a € 5.000.000, la possibilità di utilizzare in un'unica soluzione annuale, il credito d'imposta in oggetto (per acquisti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021), come già consentito alle imprese con ricavi inferiori al limite indicato.</p>	Art. 20
Aumento del limite annuo delle compensazioni	<p>Viene innalzato per l'anno 2021 a 2 milioni di euro, rispetto ai 700.000 euro previsti in precedenza, <u>il limite per l'utilizzo in compensazione "orizzontale"</u>⁶ nel modello F24 dei crediti fiscali e contributivi, ovvero per il rimborso in</p>	Art. 22

⁵ il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, in alternativa:

- dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

⁶ Ricordiamo che la compensazione "orizzontale" permette di compensare, mediante F24, i versamenti di imposte, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL e altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti, con i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e 770) o dalle denunce periodiche contributive

	<p>conto fiscale con la procedura c.d. “semplificata”, fermi restando i vincoli e le formalità per potersi validamente avvalere della compensazione “orizzontale” (ad esempio, l’obbligo di presentazione preventiva della dichiarazione da cui emerge il credito, apposizione del visto di conformità, presentazione degli F24 mediante i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ecc.)</p>	
<p>Nuovo credito d’imposta per le sanificazioni ed i dispositivi di protezione</p>	<p>Viene reintrodotta, con modifiche, il credito d’imposta, già in vigore nel 2020, per le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; ⇒ la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative esercitate dai soggetti di cui sopra; ⇒ l’acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari); ⇒ l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; ⇒ l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le eventuali spese di installazione; ⇒ l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione). <p>L’importo del credito d’imposta è pari al 30% delle spese effettuate da giugno ad agosto 2021, fino a un tetto di 60.000 euro per ciascun beneficiario.</p> <p>I soggetti beneficiari possono essere le imprese, i lavoratori autonomi, i professionisti, gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive non alberghiere a carattere non imprenditoriale, come i bed & breakfast (questi ultimi solo a particolari condizioni).</p> <p>Un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.</p>	<p>Art. 32</p>
<p>Indennità per i collaboratori sportivi</p>	<p>Viene riconosciuta un’indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche</p>	<p>Art. 44</p>
<p>Acquisto prima casa detassato per giovani</p>	<p>La compravendita della “prima casa” e il mutuo stipulato per finanziarne l’acquisto o la ristrutturazione, sono esenti da imposizione fiscale (iva⁷, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, bollo), se effettuati/stipulati tra il 26/05/2021 e il 30/06/2022, da soggetti con meno di 36 anni aventi Isee non superiore a euro 40mila annui.</p>	<p>Art. 64</p>
<p>Bonus pubblicità anni 2021 e 2022 (DL 50/17 art. 57-bis)</p>	<p>Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, è concesso, nella misura unica del 50 per cento del valore dei predetti investimenti (e non quindi sul valore incrementale delle spese rispetto a quelle dell’anno precedente).</p>	<p>Art. 67</p>

⁷ In caso di atti soggetti ad iva, l’imposta va versata ma viene concesso un credito d’imposta per lo stesso ammontare

**ALTRE NOVITA' – Conversione in legge del DL n. 41/2021 "sostegni"
(Legge pubblicata nella G.U. del 21/05/2021)**

<p>Esenzione dalla prima rata IMU</p>	<p>Viene ampliata la platea dei soggetti che possono usufruire dell'esenzione dal pagamento della prima rata Imu 2021 (erano già state esentate in precedenza le attività turistico-ricettive e di intrattenimento). Vengono ora aggiunti tutti gli "operatori economici" che abbiano i requisiti, già previsti dall'articolo 1 del DL 41/2021 per chiedere il contributo a fondo perduto, a prescindere dal comparto produttivo di appartenenza.</p> <p>L'esenzione è limitata agli immobili nei quali i soggetti passivi (proprietari) esercitino le attività di cui siano anche gestori. L'agevolazione vale quindi per tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione e tutte le imprese agricole - indipendentemente dal regime di determinazione del reddito d'impresa o agrario – alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) siano titolari di partita Iva attiva al 23 marzo 2021; b) abbiano avuto un calo minimo del 30% della media mensile di fatturato e corrispettivi nel 2020 rispetto alla stessa media mensile del 2019; c) l'importo di ricavi e compensi conseguiti nel 2019 non superi i 10 milioni di euro.
<p>Esonero contributivo dei contributi Inps fissi fino a 3mila euro, sugli importi 2021</p>	<p>I beneficiari dell'esonero sono sia gli iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps sia i liberi professionisti iscritti alle casse professionali obbligatorie. I lavoratori autonomi per godere dell'esonero devono aver percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito derivante da lavoro autonomo/impresa non superiore a 50mila euro e devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno precedente. Dall'esonero, sono esclusi gli eventuali premi dovuti all'Inail.</p> <p>L'esonero è riconosciuto nel limite di 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista attivo al 1° gennaio 2021).</p> <p>Tra i soggetti beneficiari iscritti all'Inps, vi sono gli artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché gli assicurati presso la gestione separata. Sono ricompresi, altresì, i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato.</p> <p>L'esonero spetta per la contribuzione dovuta per l'anno 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021. Per gli iscritti alle Casse professionali, l'esonero riguarda la contribuzione dovuta per l'anno di competenza 2021 riferita al medesimo anno con esclusione dei contributi integrativi. Per artigiani e commercianti, l'esonero riguarda i soli contributi fissi.</p> <p>I lavoratori che hanno iniziato l'attività nel corso del 2020 sono dispensati dal rispetto del parametro del calo del fatturato e dal limite dei 50mila previsto per il 2019.</p> <p>Per usufruire dell'esonero, è necessario essere in regola con il Durc (documento unico di regolarità contributiva) ed aver integralmente pagato la quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.</p> <p>La domanda andrà presentata, pena la decadenza, entro il 31 luglio 2021, secondo le istruzioni che fornirà l'Inps. Nel caso di superamento del limite di spesa, l'istituto di previdenza provvederà a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale tra i beneficiari.</p> <p>I professionisti invece presenteranno la domanda alle rispettive Casse di iscrizione entro il 31 ottobre 2021.</p> <p><u>Ricordiamo, infine, che tale beneficio verrà concesso in base al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza</u></p>

	<u>Covid-19, e l'efficacia dello stesso beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</u>
Proroga della rivalutazione dei beni strumentali	Viene riconosciuta la possibilità di effettuare la rivalutazione (già prevista dal "Decreto Agosto" n.104/2020) anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020 (generalmente, quindi, nel bilancio 2021), a condizione che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente. La rivalutazione, però, potrà avere solo efficacia civilistica (e non fiscale) e non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione nel 2021.
Proroga delle concessioni per il commercio su aree pubbliche	Vengono prorogate al 30/10/2021 le concessioni per il commercio su aree pubbliche (con una specifica norma rientrante nei provvedimenti per l'emergenza Covid). In generale, i permessi, le autorizzazioni e le licenze in scadenza, sono stati prorogati sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente, fino al 31 luglio). La conversione del DL Sostegni inserisce un'ulteriore un rinvio di 90 giorni rispetto alla scadenza sopra indicata.
Esenzione dal canone RAI per le strutture ricettive e bar/ristoranti	Viene azzerato, per l'anno 2021, il canone Rai dovuto dalle strutture ricettive e da quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore. Se è già stata versata la somma del canone prima dell'entrata in vigore della norma, la stessa viene restituita, sotto forma di credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Benefit ai dipendenti esenti anche nel 2021	Anche per il periodo di imposta 2021, il limite di esenzione dei benefit erogati dal datore di lavoro è di 516,46 euro, invece degli ordinari 258,23 euro. La soglia predetta va verificata, considerando tutti i benefit percepiti, in modalità ordinaria e in forma di voucher (buoni spesa, buoni carburante, ecc.), anche se percepiti in base a più rapporti di lavoro intrattenuti nello stesso periodo d'imposta. Sono esclusi dal "monte" dei € 516,46 i buoni pasto, che possono essere cumulati con i benefit che concorrono al limite predetto.
Conservazione elettronica e sostituiva dei documenti; nuove linee guida Agid (Agenzia per l'Italia Digitale)	In riferimento all'entrata in vigore delle nuove linee guida (prevista per il 7 giugno 2021; si veda la ns. informativa n. 9/2021), Agid ha pubblicato il 18 maggio scorso, la determinazione n. 371/2021 che, oltre a rettificare alcune specifiche delle proprie linee guida, posticipa al 01/01/2022 l'entrata in vigore delle nuove linee guida.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza